

CONVERSIONE IN LEGGE del DL 179/2012- OBBLIGO, PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.).

La conversione in legge del DL 179/2012, ha apportato all'art. 5, in tema di **obbligo, per le imprese individuali, di comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese alcune modifiche che possono essere così sintetizzate:**

- ✓ **in fase di prima iscrizione, tutte le imprese individuali** devono, dal **20 dicembre 2012**, , comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. **L'assenza dell'indirizzo Pec impedisce l'iscrizione** dell'impresa individuale determinando quindi il rifiuto di iscrizione previa richiesta di regolarizzazione con **sospensione del protocollo per 30 giorni**. Si rammenta che per la comunicazione della PEC è possibile utilizzare il software Starweb: l'informazione va indicata nel campo 'sede dell'impresa'. Oltre all'indirizzo della sede va cioè indicato anche l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso in cui si utilizzino altri software va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I1 , riquadro 5.
- ✓ **le imprese già iscritte alla data del 20 dicembre 2012** sono tenute a comunicare il loro indirizzo pec con successiva domanda di iscrizione, da presentare entro il **30 giugno 2013**. **Tale obbligo vige se l'impresa individuale è attiva e se non è soggetta a procedure concorsuali**. Eventuali imprese individuali attive **ma** soggette a procedure concorsuali non sono pertanto obbligate ad iscriverne l'indirizzo di posta elettronica certificata. Tale obbligo ricade infatti in capo al curatore, al commissario liquidatore e ai commissari giudiziali (nell'ambito del concordato preventivo e dell'amministrazione straordinaria) come previsto dall'art. 1, comma 19, n. 2 bis della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) – *si veda al riguardo la precisazione al termine del documento* .
- ✓ La domanda di iscrizione del **solo indirizzo pec** non è soggetta ad imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria. Nel caso in cui si utilizzi il software Starweb, l'informazione della PEC va indicata nel campo 'variazione sede dell'impresa'. Viceversa se si utilizzino altri software, va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I2, riquadro 5. L'indirizzo PEC può in ogni caso essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale...etc.); in tal caso la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale'.

Le imprese individuali che non avranno comunicato l'indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013, subiranno la “sanzione” della sospensione per 45 giorni di qualunque successiva ed ulteriore domanda di variazione, presentata dal 1° luglio 2013 in poi ad esclusione delle seguenti:

- ❖ domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese;
- ❖ trasferimenti di azienda;
- ❖ adempimenti del curatore fallimentare.

La sospensione si interromperà nel momento in cui si sarà perfezionata l'iscrizione della casella di PEC nel Registro delle Imprese.

In assenza della regolarizzazione entro il prescritto termine di sospensione, l'ufficio provvederà al rifiuto della domanda/denuncia. La sospensione verrà rinnovata ad ogni successiva domanda della società fino all'avvenuta comunicazione della PEC al registro.